

Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato

Natale Vescio
(Università del Salento)

Nicola Nicolini, grande penalista, allievo di Pagano, è stato tra i principali protagonisti della codificazione napoletana (1819). Di formazione storicista, ha tentato di sostenere una graduale, ma significativa, evoluzione del diritto e del processo penale. Ha sostenuto l'esperienza costituzionale del 1820 e l'adozione del modello gaditano, in cui ha individuato uno strumento fondamentale per lo smantellamento dell'armamentario assolutista ed una progressiva trasformazione del sistema in senso più 'liberale'.

Parole chiave: *Costituzione, Costituzionalismo, Costituzione di Cadice, Rivoluzione del 1820, Principio di legalità costituzionale*

Dopo il Congresso di Vienna, le relazioni tra Italia e Spagna registrarono una positiva evoluzione e il pubblico delle classi colte, che aspirava all'emancipazione politica della penisola, partecipò agli entusiasmi per la guerra di indipendenza 'nazionale'. Guadagnò larghi consensi la Costituzione di Cadice, votata dalle *Cortes* – tanto distante dal modello giacobino, ma, decisamente più evoluta della *Charte* di Luigi XVIII – che sanciva una svolta storico-istituzionale, rispetto all'assolutismo, rifiutando soluzioni traumatiche¹.

¹ Sulla Costituzione di Cadice cfr. C. Garriga – M. Lorente, *El modelo constitucional gaditano*, in AA. VV., *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800*. Atti del Seminario di Studi in memoria di F. Tomás y Valiente (Messina, 14-16 novembre 1996), a cura di A. Romano, Milano, 1998, pp. 587, ss.; J. Á. Junco – J. Moreno Luzón (eds.), *La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración* (Homenaje a Francisco Tomás y Valiente),

Riconosceva il ruolo delle nuove istituzioni rappresentative e ‘incontrava’ le aspirazioni di crescita della borghesia urbana, di sensibilità prevalentemente moderata. Nello stesso tempo, restituiva spazio e voce al territorio, e perciò, sembrava più rispondente anche alle esigenze di maggiore autonomia, avanzate dalle province meridionali, tradizionalmente ‘sacrificate’ alla capitale².

Con la rivoluzione napoletana del 1820, la successiva esperienza del *Nonimestre* costituzionale, restituì una dignità alla libera stampa, consentendo un significativo incremento dell’attività editoriale (immediato sbocco naturale della diffusa domanda di partecipazione all’indirizzo politico del paese, che contagiò prevedibilmente il pubblico delle classi colte).

Madrid, 2006; B. Clavero, *Cádiz en España: Signo constitucional: Bilance historiográfico, saldo ciudadano*, in C. Garriga – M. Lorente, *Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional*, Madrid, 2007, pp. 447-526; J. Fernández Sarasola, *La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011; R. Sánchez Ferrin, *Labor de La Corte de Cádiz en pro de la Libertad y la Igualdad*, in *El Legado de La Corte de Cádiz*, a cura di P. García Trobat – R. Sánchez Ferrin, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.

² Sulla recezione della Costituzione di Cadice a Napoli, cfr. A. Scirocco, *Parlamento e opinione pubblica a Napoli nel 1820-21: l'adattamento della Costituzione*, *Clio*, XXVI, 1990, n. 4, pp. 569, ss.; A. De Francesco, *La costitución de Cádiz en Nápoles*, in AA. VV., *Constitución en España: orígenes y destinos*, edited by J. M. Inürritegui y J. M. Portillo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 273-286; M. S. Corciulo, *Nazione e costituzione nei moti napoletani del 1820-21*, in AA. VV., *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a cura di A. De Benedictis, I. Fosi, L. Mannori, Roma, Viella, 2012, pp. 111-124; F. De Rosa, *Il Nonimestre Costituzionale*, *Aequitas*, 2014, 4, pp. 283-302; P. M. Delpu, *Fraternités libérales et insurrections nationales: Naples et l'Espagne, 1820-21*, *Revue d'histoire du XX^e siècle*, 2014, 49, pp. 195-213; AA. VV., *Cadice e oltre: Costituzione, Nazione e Libertà. La Carta Gaditana nel bicentenario della sua promulgazione*, a cura di F. García Sanz – V. Cotti Douglas – R. Ugolini – J. R. Urquijon Goitia, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 2015; F. Morelli, *Constitución y Federación sin Estado. El modelo constitucional gaditano en el Risorgimento Italiano*, *Revista de Estudios Políticos*, 175, 2017, pp. 243-267.

Emerse una ricca fioritura di giornali impegnati (oltre alle preziose traduzioni dei testi più importanti della cultura ‘liberale’) e prese avvio un vivace dibattito pubblico, che, naturalmente, accompagnò tutti i lavori parlamentari³. È il contesto in cui si affermò una nuova immagine del ‘modello’ spagnolo, considerato un punto di riferimento fondamentale per assicurare al sistema un’evoluzione in senso costituzionale.

Nella *Minerva Napoletana*, una delle riviste più significative emerse nel biennio, per visione politica e profondità di analisi (impegnata a tutto campo in un processo di riforme, capace di rivoluzionare l’amministrazione e il governo del territorio⁴), maturò la necessità di una presa di posizione, capace di ridefinire un orizzonte di attese ampiamente condiviso. Emerse una piattaforma programmatica, rappresentativa di una linea politica (e non soltanto ‘editoriale’), destinata a ridefinire compiutamente le coordinate storiche (e ‘geografiche’) e le connotazioni strutturali di un costituzionalismo ‘liberale’, aperto al nuovo, ma pragmaticamente attento alle praticabilità politica di una progettazione istituzionale, non inficiata da velleitarie suggestioni ‘massimaliste’⁵.

Negli auspici della borghesia moderata, l’esperimento

³ Cfr. il lavoro attento di W. Daum, *Oscillazioni dello spirito pubblico. Sfera pubblica, mercato librario e comunicazione nella Rivoluzione del 1820-21 nel Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2015.

⁴ Sulla *Minerva Napoletana*, cfr. E. Taliento, *Appunti storico-bibliografici*, cit., pp. 116-121; A. Zazo, *Il giornalismo a Napoli*, cit., pp. 58-61; le importanti osservazioni di A. Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione 1815-1847*, in *La stampa italiana del Risorgimento*, a cura dello stesso Galante Garrone e di F. Della Peruta, Bari 1979, pp. 80-98; e i lavori di M. S. Corciulo, *Il parlamento napoletano del 1820-21 nel giudizio dei contemporanei: la 'Minerva Napolitana'*, *Rivista Italiana di Studi Napoleonici*, 1984, 1-2, pp. 63-77; Ead., *Una rivoluzione per la Costituzione. Agli albori del Risorgimento meridionale (1820-1821)*, Pescara, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, 2009, pp. 93, ss.

⁵ Cfr., per le coordinate generali, la pregevole ricostruzione di L. Lacché, *Il costituzionalismo liberale*, in AA. VV., *Il pensiero giuridico italiano*, Roma, Istituto Italiano dell'Enciclopedia Italiana, 2015, pp. 224-234.

costituzionale doveva essere il coronamento delle riforme fondamentali del decennio francese ('occultandone' le origini rivoluzionarie, 'derubricate' dall'agenda politica). Rappresentava lo strumento essenziale per smantellare l'assolutismo, rafforzando le garanzie e l'evoluzione civile di un'amministrazione della giustizia, ancora molto condizionata dalla sensibilità di antico regime.

Evidente l'influenza della componente giuridica della redazione, ancora fresca del 'cemento' della codificazione ('salvata' dai tentativi restauratori e 'imposta' al 'nuovo' potere), che determinava l'approccio più concretamente pragmatico della rivista. Era impegnata a presentare il nuovo corso politico-istituzionale, come il punto di arrivo di una tradizione autoctona di riformismo borbonico risalente e con-solidato, la storia di una monarchia riformista, e non, riformata, in grado di (auto)riformarsi e di riformare il paese.

Nicola Nicolini era un giurista ormai molto affermato nella capitale, per il singolare talento intellettuale, il dinamico impegno civile, il coinvolgimento in processi importanti di grande risonanza. Restano ancora da esplorare le valenze molteplici di un impegno istituzionale e scientifico di un personaggio, capace di muoversi con estrema abilità nell'ambito delle istituzioni, per sostenerne le dinamiche evolutive, al di là delle logiche prevalenti. Riconosciuta, la non comune consapevolezza politico-istituzionale (nota, anche al di là degli ambienti strettamente professionali), per le sue più significative prese di posizione sostanzialmente 'riformiste', ostili alla cultura giuridica di antico regime⁶.

Era giunto a Napoli pochissimi anni dopo la scomparsa di

⁶ Cfr. per la biografia, soprattutto, F. Nicolini, *Niccola Nicolini e gli studi giuridici nella prima metà del secolo XIX*, Napoli 1907; A. D'Auria, *Una disavventura politica di Niccola Nicolini*, *Archivio Storico per le Province Napoletane*, C, 1982, pp. 291-313; il profilo, relativamente più aggiornato, contenuto in F. Nicolini, *Girolamo e Nicola Nicolini. Voci inedite del 'Repertorio' degli scrittori napoletani*, a cura di B. Nicolini, Napoli 1981.

Gaetano Filangieri e Ferdinando Galiani, i due principali punti di riferimento della sensibilità illuminista, a diverso livello rappresentanti della nuova coscienza sociale ‘movimentista’. Era stato allievo di Pagano e aveva trascorsi giacobini⁷ (che suscitarono l’interesse, non proprio benevolo, delle autorità), prudentemente rimossi, negli anni successivi, ma non ‘dimenticati’⁸. Rapidamente riabilitato, dopo un precipitoso abbandono della capitale, assunse prestigiosi incarichi istituzionali soltanto nel *decennio*, contribuendo a definire il profilo della nuova legislazione penale.

Era partecipe di una *koinè*, che rinvia ad una consapevolezza strutturata dell’esaurimento politico dell’esperienza storica assolutista ed al rifiuto, altrettanto netto, del conformismo della Restaurazione. Era ampiamente convinto della sua comprovata inadeguatezza nella gestione dei processi di modernizzazione istituzionale, senza la costituzionalizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali, che avrebbero accompagnato e sostenuto l’apertura del sistema, imposta dalle nuove esigenze economiche e sociali.

Di sensibilità storicista, attento alla straordinaria rilevanza epistemologica e speculativa del magistero vichiano, era consapevole che l’interpretazione giuridica, nelle sue componenti più avanzate, aveva svolto il ruolo di motore del sistema. Doveva rappresentare l’elemento dinamico, impegnato costantemente nell’adeguamento dell’ordine giuridico. Grazie

⁷ Cfr. *Indice dei processi dell’Inquisizione dei Re di Stato dal 1794 sin dopo il 1795*, ff. 85, ss. (Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria), e soprattutto, T. Pedio, *La congiura giacobina del 1794 nel Regno di Napoli*, Bari 1986, pag. 187 e la ricognizione, molto attenta, di R. Colapietra, *I collaboratori abruzzesi di Francesco Ricciardi, La Capitanata*, 1997, pp. 265-270, ss.

⁸ Molto significativa, la presenza, e soprattutto, l’intervento, che ‘sottintende’ una certa ‘confidenza’ con l’ambiente – ‘segnalato’ dal *Monitore* – alla commemorazione di Filangieri, tenuta da Francesco Pagano e da Domenico Cirillo. Cfr. *Il Monitore Napoletano*, n. 32, dell’1 giugno 1799, a cura di M. Battaglini, Napoli 1999, pp. 642-643.

alla svolta costituzionale, sarebbero emerse nuove opportunità di adeguamento progressivo delle leggi, e, più in generale, del paese e delle sue istituzioni.

Già nei suoi scritti più noti, di epoca murattiana, aveva espresso la coscienza che rientrasse tra i compiti della giurisprudenza l'impegno per la crescita, e non soltanto, per l'amministrazione (e la manutenzione) del sistema. Nella sua rivisitazione del pensiero giuridico sosteneva non solo una lettura evolutiva delle norme (anche delle codificazioni) e della stessa tradizione giuridica di riferimento, ma anche l'*inventio* di una stessa, blasonata, tradizione riformista.

Era merito anche della sua sensibilità e della sua consumata esperienza di difensore l'introduzione di significative correzioni, rispetto al modello napoleonico, con pregevoli risultati, in termini di mitigazione dell'impianto repressivo e una privilegiata attenzione al tema delle garanzie e delle tutele (come 'documenta' la 'misura' e lo 'spessore' delle *scriminanti*). Aveva difeso, al ritorno del governo borbonico, la scelta codificatoria, dai colpi di coda, tentati dai sostenitori dell'*ancien regime*, contribuendo, in maniera determinante a ridefinirne l'impianto, nella nuova codificazione.

Rimase molto vicino a personalità significative, come Giuseppe Poerio⁹, maggiormente coinvolto nell'esperienza della repubblica partenopea, avvocato di grande notorietà, già prima del decennio, in cui ottenne incarichi prestigiosi in Cassazione e nel Consiglio di Stato. Si mosse in sintonia con il correghionale Pasquale Liberatore¹⁰, altro rappresentante della nuova cultura

⁹ Cfr. oltre al classico volume di B. Croce, *Una famiglia di patrioti: i Poerio*, Bari (riediz. Milano 2010, con una nota di lettura di G. Galasso), T. Nardella, *Giuseppe Poerio primo intendente di Capitanata e del contado di Molise*, *Archivio Storico Pugliese*, 54, 2001, fasc. I, pp. 110-124; F. E. D'Ippolito, *Sui fondamenti dell'amministrazione. Prassi riformatrice napoletana tra Code Napoleon ed istanze costituzionali*, Napoli 2006; ID., *Giuseppe Poerio*, nel volume di AA. VV., *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna.

¹⁰ Cfr. G. Fazzini, *DBI*, 2005, vol. LXV, pp. 40-43; F. Bonini, *DBGI*, Bologna

giuridica, impegnato nelle alte cariche della magistratura, che aveva contribuito – anche nella sua autorevole veste di consulente del Ministro Ricciardi – alla definizione delle nuove norme e il figlio Raffaele (che svolse un ruolo di primo piano nell’esperienza della *Minerva*¹¹). Si impegnò, in prima linea, nella definizione della politica istituzionale, e non soltanto culturale, di un movimento, che il gruppo ‘murattiano’ pretendeva di ‘condizionare’¹².

Nell’impresa di rifondazione complessiva del diritto pubblico colse la grande occasione del penalista, che poteva (im)porre il tema universale dei diritti, delle garanzie e delle tutele, connettendo la propria identità professionale e scientifica alla ridefinizione del sistema e delle sue architetture costituzionali ed istituzionali, amplificandone il profilo difensivo.

Ridefiniva le coordinate di un pensiero giuridico, impegnato nella difesa della legalità penale, padrone della letteratura giuridica illuminista, che si rivelava più attrezzato per la sfida costituzionale. Era abituato a cogliere il valore aggiunto del consolidamento delle garanzie, per incrementare l’interpretazione adeguatrice, le potenzialità di cambiamento e di crescita, in nome della storicistica consapevolezza della

2013, vol. II, pp. 1181-1183.

¹¹ Cfr. la ‘voce’ molto documentata di G. Fazzini-D. Proietti, *DBI*, 2005, vol. LXV, pp. 43-45; A. Giannola-R. Patalano, *Economia politica e cultura economica nei periodici italiani tra il XVIII e il XX secolo*, in AA. VV., *Le riviste a Napoli dal XVIII secolo al primo Novecento*, a cura di A. Garzya (Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 15-17 settembre 2007), Quaderni dell’Accademia Pontaniana, 2008, pp. 262, ss.

¹² Del resto, non è un caso, che Vito Morgera dedicatesse *Al Cavaliere Nicola Nicolini* proprio le *Osservazioni sulla riforma da farsi alla Costituzione di Spagna per adattarla al Regno delle Due Sicilie* (Napoli 1820), sottolineando che “la difesa della libertà civile, e dei sacri diritti dell’uomo, e del Cittadino, che avete sostenuta nell’esercizio della carica che occupate, vi danno un dritto alla pubblica riconoscenza”, e aggiungendo che “sono sicuro che siccome avete difesa, e sostenuta la libertà civile, così difenderete, e sosterrete anche la libertà politica de’ Cittadini”, pp. III-IV.

strutturale provvisorietà di istituzioni, norme e ordinamenti.

Naturalmente, il principio di legalità, essenziale per contenere una repressione indiscriminata, era consolidato dalla centralità della rappresentanza (che ‘convertiva’ la legalità ‘primitiva’ dello stato assoluto in legalità costituzionale). Era stato costituzionalizzato, garantito e tutelato, nell’ambito di un’impresa istituzionale di rango primario, e di straordinario significato simbolico, che diventava il frutto di una tradizione di riferimento e di (auto) riconoscimento della giurisprudenza napoletana.

Evidentemente ‘concertata’, l’iniziativa con cui Nicolini assunse il ‘compito’ di ‘giustificare’ autorevolmente l’opzione per il costituzionalismo spagnolo¹³; un *topos* largamente prevalente nella stampa libera¹⁴ e molto diffuso anche nella pubblicistica più comune, tanto distante dalle scorciatoie eversive. Appariva più in linea con la storia di un paese, ‘strutturalmente’ legato allo stesso mondo, che doveva ‘aggiungere’ alla ‘ritrovata’ indipendenza, la ‘garanzia’ costituzionale. Nella versione partenopea, ‘integrato’ con una più esigente domanda di legalità processuale (e di correlative tutele), avrebbe dovuto ‘riscrivere’, in armonia con il nuovo ‘modello’, la stessa codificazione; ‘impresa’, a cui il giurista abruzzese assicurava il suo impegno diretto.

Non a caso, la sua sovra-esposizione – ‘segnalata’ da una polizia, che percepì e sottolineò il ruolo del suo ‘contributo’¹⁵ –

¹³ Cfr. la nota, aggiunta all’articolo *La Spagna e le Due Sicilie*, firmato N. N. (“Questa varietà può servire di prima parte all’altra posta al primo quaderno pag. 32 intitolata *Napolitani e Spagnoli*. La presente parla de’ loro rapporti prima della costituzione, quella del loro stato scambievolmente dopo del grande avvenimento”, *Minerva Napolitana*, pag. 400). Cfr. N. Vescio, *Nicola Nicolini e la Costituzione del 1820*, *Archivio Giuridico*, 2015, n. 1, pp. 35-75.

¹⁴ Cfr. il *Parallelo della rivoluzione di Spagna e della Napoletana*, apparso sul-l’*Amico della Costituzione* (24 luglio 1820), n. VII, pag. 3, che sottolineava come “gli Spagnoli hanno il merito d’aver dato il glorioso esempio” (pag. 4).

¹⁵ “Antico masone e liberale per principii; nel 1799 cantò versi estemporanei

risultò assai sgradita al regime, che ne decise sbrigativamente la rimozione dall'incarico di Avvocato Generale della Corte Suprema. Era un provvedimento, maturato nel contesto di una politica di rigorosa 'normalizzazione' della magistratura, che aveva partecipato ampiamente al 'movimento', come sottolineò la stessa *Minerva Napoletana*, contribuendo alla sua legittimazione pubblica¹⁶

sotto l'albero della libertà; autore del famoso pezzo di fornello sottoscritto da Domenico Boccardi nella qualità di Gran Maestro; dicesi autore del giornale intitolato *La Minerva*; oratore di diverse vendite carboniche", *ASN, Archivio Borbone*, fascio 841, f. 140, riportato da G. Cingari, pag. 33.

¹⁶ Nicolini era stato inserito dal Ricciardi in una commissione prevista per l'adeguamento del codice penale e del codice di procedura penale al nuovo ordine costituzionale, ma venne destituito, per la sostanziale adesione al 'movimento' e al gruppo raccolto intorno alla *Minerva*, il 12 giugno 1821, e, per un decennio, esercitò esclusivamente la libera professione. Da Fausto Nicolini, erede *ex filio*, di Nicola, è stato pubblicato all'interno della sua preziosa monografia, il *Processo Verbale della prima seduta della Gran Corte Speciale di Napoli* nella causa per la cospirazione di Monteforte, (Cfr. nella Biblioteca della *Società Napoletana di Storia Patria di Napoli*, il *Processo di Monteforte, Difesa di Nicola Nicolini*, 1820-21, XXX. B. 11; *Processo politico dell'anno 1820-21*, XXIX. C. 10 e il *Processo politico dell'anno 1822, Volume della pubblica discussione*), in cui, il Nostro figurò tra i difensori più combattivi, e il suo 'protagonismo', venne segnalato perfino al Metternich dal Ficquelmont, consapevole dei rischi insiti in un intervento diretto del governo sui processi politici, dal momento che non poteva contare "ni dans la fidélité, ni dans les talents de ses tribunaux", aggiungendo che "les deux avocats Cianci et Nicolini ont dit avec éloquence dans leurs plaidoyers des choses, que le ministre public n'a jamais su combattre" (cfr. R. Moscati, *Il Regno delle Due Sicilie e l'Austria. Documenti dal marzo 1821 al novembre 1830*, Napoli 1937, II, 172-174; G. Cingari, cit., pag. 109). Evidentemente, nessuno avrebbe affidato l'incarico di difensore – e, in una congiuntura tanto delicata, gli imputati non potevano non essere consapevoli dei rischi, della delicatezza della loro posizione processuale e del clima politico di avversione, da cui erano circondati – ad un personaggio allineato alle direttive governative. D'altra parte, non a caso, suscitò reazioni dure da parte delle stesse autorità, circostanza che Nicolini rivendicò, anche come prova di indipendenza, rispetto al potere politico (*Della Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da N. Nicolini*, Napoli 1830, parte III, vol. I, pag. 296. Cfr. pure le importanti osservazioni di F. Nicolini, op. cit., pag.

Nicolini, nei suoi interventi, privilegiava la rilettura del processo storico, schivando l'approfondimento di temi e problemi del dibattito costituzionale. Evitava elementi divisivi, insidiosi per il suo ruolo istituzionale, insistendo soprattutto sulla necessità di una svolta e sulle sue ricadute politiche e giuridiche. Nella sua ricostruzione, erede della lezione illuminista, prendeva in considerazione soltanto l'ultimo secolo, caratterizzato dalle riforme avviate dai protagonisti della monarchia nazionale. Venivano ricordate agli ultimi esponenti di una monarchia riottosa, che, accettando il processo costituente, avrebbe 'ritrovato' se stessa.

Nella storia meno recente individuava le ragioni dell'arretratezza sociale e della debolezza strutturale di un sistema politico, che doveva essere unificato e consolidato, in cui tutti gli attori sociali ed i soggetti istituzionali potessero riconoscersi. Era il compito che poteva svolgere soltanto un costituzionalismo moderato, capace di coniugare ponderazione e realismo e di assecondare le dinamiche evolutive dell'ordinamento con la mitigazione degli scontri sociali.

Nicolini sottolineava il peso politico, esercitato dalla Spagna nella vita economica e sociale italiana¹⁷, riprendendo un *topos*

410). Negli anni successivi, denunciò la regressione civile, determinata dal clima seguito alle vicende del *nonimestre* ("è singolare – scrisse significativamente – che anche nella presente luce di civiltà, tutte le volte che avvengono mutazioni politiche o per rivolgimenti interni, o per invasioni nemiche, i processi penali ripigliano, fino a tanto che la cosa pubblica non è restituita alla calma, tutto il carattere di *processi inquisitorii*, e peggio, così segreti e incomposti, e senza difesa, come nel medio evo", *Quistioni di dritto*, Napoli 1869, pag. 152).

¹⁷ Sul pensiero di Nicolini, cfr. D. Novarese, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819*, Milano 2000, pp. 32-42, 102-110, 122-123, 150-156, 167-168; Ead., *Costituzione e Codificazione nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano 2000, pp. 154-155, 191; F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001, passim; C. Castellani, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Bologna 2004, 112-117, 159-162; F. Mastroberti, *Tra scienza ed arbitrio. Il problema giudiziario*

consolidato della letteratura settecentesca, che aveva insistito sui condizionamenti strutturali, imposti, per ragioni di espansione ‘coloniale’, ad un regno *governato in provincia*, assolutamente marginale, rispetto alla geografia economica dello sviluppo europeo. Era stato sottomesso alle logiche di un impero ‘latino-americano’, all’interno di una prospettiva (arricchita da un’inedita consapevolezza geopolitica e geo-strategica), attenta a cogliere le ragioni strutturali della vulnerabilità politica del Regno nell’area mediterranea e i vincoli imposti dallo scenario internazionale, con pagine molto ‘istruttive’ – non prive di passione civile – sulla ‘preistoria’ della ‘questione meridionale’.

Nella dominazione spagnola, individuava l’ostacolo principale all’emancipazione politica della penisola, determinata principalmente dall’assoggettamento del Regno. Era rimasta ostaggio della perenne minaccia turca, che ostacolava la sua naturale proiezione mediterranea e la crescita economica e commerciale. Da considerare inoltre la strategia di governo, decisa dalla potenza egemone, che imponeva il costo supplementare della politica meno dispendiosa del contenimento, con un rapporto sbilanciato dal crescente peso contributivo, a favore del sistema imperiale.

e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari 2005, passim; Id., *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in AA. VV., *Riti, tecniche e interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento* (Atti del Convegno, Foggia, 5-6 maggio 2000), a cura di M. N. Miletta, Milano 2006, pp. 111-112, 144-149, 151-153, 158); non privi di interesse, il contributo di G. Masiello, *La garanzia dei funzionari dell’amministrazione civile nel Regno delle Due Sicilie: il commento di Nicola Nicolini*, *Risorgimento e Mezzogiorno*, 2007, fasc. I-II, pp. 175-205; la ricognizione di I. Birocchi, *In margine all’opera di Nicola Nicolini: spunti per un manuale di storia giuridica dell’Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Rubbettino 2008, vol. I, pp. 111-155; il lavoro di M. Astarita, *Nicola Nicolini e la riforma della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, Salerno 2009; efficacemente riepilogative, la ‘voci’ di F. Mastroberti, *DBI*, vol. LXXVIII, Catanzaro 2013, pp. 492-495; R. Feola, *DBGI*, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1431-1434.

Di grande interesse, per l'inedita libertà intellettuale, anche l'impegno coraggioso di smascheramento scientifico della copertura ideologica, assicurata dal monopolio ecclesiastico, esercitato sulla cultura. Aveva garantito la 'compressione' di una società civile, penalizzata, soprattutto in periferia, dalla rifeudalizzazione e dalle sue prassi abusive di governo del territorio, e dalla drastica marginalizzazione delle sacrificate realtà urbane.

Nicolini 'descriveva' efficacemente un processo di annullamento dell'autonomia politica di un paese diviso¹⁸ (con un espresso riferimento alla ricostruzione di Sismondi¹⁹). Desertificato, destrutturato, disarmato, disarticolato²⁰, in uno scenario mediterraneo particolarmente vulnerabile, esposto alla pressione dell'espansionismo arabo, era gravato dall'incrementato dominio feudale, in un momento in cui, nei paesi europei più avanzati, esplodeva l'economia moderna²¹.

Ricordava le strategie divisive di una politica di impoverimento selettivo, messe in luce, attraverso un'analisi che incontrò grandi consensi anche nella Napoli illuminista, da Paolo Mattia Doria. Rievocava l'asservimento della vita civile, l'egemonia istituzionale e sociale del mondo togato, le sue pratiche scalatorie e la stessa occupazione di un'amministrazione della giustizia inefficiente e parassitaria, all'interno di logiche serventi.

Riconosceva i compromessi obbligati, che avevano concesso margini di contrattazione politica e sociale, soltanto perché contribuivano all'accettazione del sistema spagnolo e

¹⁸ N. Nicolini, *La Spagna e le Due Sicilie*, *Minerva Napolitana*, 1820, vol. I, pp. 401-402.

¹⁹ "Ci serviamo frequentemente delle parole dell'illustre Sismondi, come del più benemerito della gloria italica tra gli scrittori moderni", pag. 401. Cfr. il passaggio della *Storia delle Repubbliche Italiane dei secoli di mezzo* di J. C. L. Sismondi, traduzione dal francese, Italia 1819, t. XVI, cap. CXXII, pag. 88.

²⁰ N. Nicolini, *La Spagna*, cit., pag. 402.

²¹ N. Nicolini, op. cit., pp. 402-403.

diventavano strumenti di dominio etero-diretti (il combinato disposto dell'*ipocrisia chiericuta* e dell'*ipocrisia togata*²², che, prevedibilmente, dalle pagine più istituzionali e misurate della maturità, sarebbe scomparso). Gli contrapponeva un nuovo modello di amministrazione e una 'giurisprudenza' più attenta al valore della legalità istituzionale, e non soltanto alle proprie posizioni di rendita, e soprattutto, non più subalterna alla feudalità.

Nicolini sottolineava il peso delle persistenze strutturali, costruite dal dominio spagnolo, sopravvissute alla conclusione della sua parabola. Era stato costruito un sistema, preoccupato esclusivamente di incrementare la propria capacità estrattiva, a vantaggio degli scenari internazionali, teatro di guerra, garantito da un'alleanza con il blocco feudale, che doveva assicurare il costante flusso di risorse finanziarie. Nel suo antispannolismo non emergeva soltanto un mito fondante, da esibire in funzione nazionale e/o nazionalista. Era frutto delle non comuni competenze in materia storico-giuridica, consapevoli delle risalenti distorsioni di apparato, che avevano determinato le deviazioni costanti dai suoi scopi istituzionali. Recepiva anche molte suggestioni della letteratura riformista e illuminista, che padroneggiava con grande competenza.

Denunciava l'inefficienza burocratica ed istituzionale, l'implementazione di un dominio feudale, reso innocuo nelle sue potenzialità di soggetto politico antagonista, ma mantenuto sostanzialmente padrone del territorio, la marginalità politica (ed anche culturale), rispetto allo scenario internazionale²³. Era stata

²² Nelle pagine di Nicolini si avverte anche un'eco delle riflessioni di Pagano, mai citato, per comprensibili ragioni, che aveva insistito sulle ricadute negative della scolastica, da cui era stata pesantemente condizionata anche la logica giuridica. Cfr. F. M. Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, con premessa di G. Alpa e introduzione di M. Stefanelli, Bologna 2010, pag. 88.

²³ "Giacemmo sopiti nel letargo viceregnale, calpestati impunemente ora da feroci, ora da corrotti e sempre stranieri proconsoli. Il nostro corso morale cessò di essere progressivo, e si ritornò a spron battuto verso la barbarie", N.

imposta al paese la subalternità economica ed il sostanziale disarmo militare (e ‘civile’), funzionale al controllo dello spazio politico italiano, governato, esclusivamente in funzione del suo disegno egemonico²⁴, con una strategia di conservazione dell’esistente, che aveva consentito l’espansione di una burocrazia inefficiente e parassitaria.

Evidentemente, la ricostruzione storica, serviva a spiegare le ragioni politico-istituzionali, che avevano determinato la depressione politica, culturale, civile, e non soltanto economica, della provincia. Gravata dal potenziamento incontrollato del dominio baronale, privata della presenza di corpi intermedi, che potessero divenire luoghi del dissenso, la politica di accentramento aveva favorito un progressivo incremento della capitale, che sottraeva risorse economiche, intellettuali e sociali al territorio, con la dilatazione del suo apparato amministrativo potente e parassitario²⁵.

Nicolini si preoccupava di incardinare nella storia del paese un costituzionalismo moderato (in realtà, percepito, e ‘presentato’, come il completamento delle riforme murattiane), sganciato dalla genesi illuminista (di derivazione anglo-francese) e ‘riportato’ nell’ambito di una tradizione ‘illuminata’. Si

Nicolini, *Varietà, Minerva Napolitana*, I, 1820, Quad. I, pag. 34.

²⁴ “Tosto che il nostro governo cadde nel governo vicereale, l’Italia snervata non parlò più che alla memoria e chi venne a percorrerla potette solo interrogarla su ciò ch’ella aveva fatto una volta, nella certezza ch’ella non potrebbe più farlo”, N. Nicolini, *La Spagna*, cit., pp. 401-402.

²⁵ Evidente, l’influenza della lezione di Galanti, che aveva denunciato i ritardi strutturali, imposti allo sviluppo del paese da un’organizzazione verticistica dell’amministrazione della giustizia, funzionale al controllo politico (G. M. Galanti, *Testamento Forense*, Venezia, Graziosi, 1806, vol. I, pag. 22), clamorosamente sopravvissuta, alla ritrovata autonomia politica, grazie alle manovre lobbistiche del mondo togato (“amarono meglio conservare la forma provinciale istituita dal Toledo, tutta adatta a sovrano assente”, pag. 23), con la conseguente penalizzazione economico-sociale della provincia (pag. 28). Sul Galanti, cfr. N. Vescio, *Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero di Giuseppe Maria Galanti, Quaderni Lupiensi*, I, 2011, pp. 113-177; la ‘voce’ di I. Del Bagno, *DBGI*, vol. I, pp. 927-928.

proponeva il compito di offrire spessore ‘scientifico’ ad un disegno, che comprendesse tra le proprie priorità, lo sviluppo delle gracili istituzioni locali, appena liberate dalla dominazione feudale, coinvolgendo in una graduale politica sviluppatista, anche le nuove rappresentanze borghesi.

Di un certo interesse, il recupero della rivolta di Masaniello – ‘giustificata’ dall’oppressione spagnola, ma ‘riletta’ anche con ‘attenzione’ agli ‘insegnamenti’, che poteva offrire per il presente. Diventava un *memento*, rivolto alla classe dirigente borbonica (secondo uno schema, che Nicolini avrebbe ‘replicato’ nella ‘memoria’, presentata alla vigilia dei moti del 1848²⁶). Attraverso la rilettura dell’esperienza storica, veniva ‘istruita’ sui costi sociali insostenibili di una politica reazionaria, insensibile agli interessi del paese ed alle nuove istanze politiche e sociali, che non potevano essere annullate.

Riprendeva la sottolineatura della dissennata politica di abbandono, davanti all’esplosione della peste, denunciata già da Genovesi²⁷ (‘pubblico ministero’, nell’accusa contro il vicereame, consapevole della lezione dorianiana, arricchita da una più autentica dimensione civile). Ricordava anche le reiterate speculazioni, perpetrate sulla moneta, messe in luce (in un passaggio ‘genovesiano’, ripreso praticamente ‘alla lettera’) da Ferdinando Galiani, esplicitamente celebrato per la consapevolezza ‘storiografica’²⁸.

²⁶ Cfr. il riferimento alle “ventisette rivoluzioni della fedelissima città di Napoli”, F. Nicolini, op. cit., pag. 59.

²⁷ Cfr. A. Genovesi, *Delle lezioni di Commercio, o sia d’Economia Civile, da leggersi nella Cattedra intieriana*, Parte Prima per il primo semestre, Fratelli Simone, Napoli, 1765, pag. 495.

²⁸ “Questo è il dolente ritratto che uscito già dal pennello del nostro Galiani, contiene presso a poco la *storia ideale* di ogni vicereame governo”, pag. 405. Rinvia, evidentemente, al celebre passaggio del *Dialetto Napoletano* (F. Galiani, *Del dialetto napoletano*, a cura di E. Malato, Roma 1970, pp. 6-7). Sulla personalità dell’abate Galiani, cfr. la ‘voce’ di F. Di Donato – S. Scognamiglio, *DBGI*, vol. I, pp. 933-935. È significativa, la ricerca e la gelosissima ‘custodia’ delle sue ‘carte’, che sottintendeva, evidentemente, oltre al ‘salvataggio’, la ‘difesa’, l’appartenenza e la ‘rivendicazione’ di una

È la ragione che ispirava, in un'ottica nazionale (e non soltanto meridionale), una 'clamorosa' pagina di italianità ("la nostra bellissima patria"²⁹), espressa prudentemente, attraverso il rilancio (che assumeva un significato civile, e non soltanto storico-politico), della denuncia delle *massime del governo spagnolo* (per usare una celebre espressione dorianiana). Molto significativo, il recupero, in un passaggio, che non può dirsi certo notarile, della lezione di Trajano Boccalini, un grande classico dell'anti-spagnolismo seicentesco, che aveva proposto una chiave di lettura delle ragioni geopolitiche della decadenza italiana³⁰.

Dalla sua ricostruzione storica, emergeva l'immagine di una *Spagna bifronte*, che si muoveva, in armonia con i gusti di un'opinione pubblica moderata³¹. Era condannata per la politica di oppressione, praticata durante il vicereame. Veniva invece 'riabilitata' per il 'tutoraggio' politico, accordato al riformismo carolino, 'eletto' a punto di riferimento obbligato (anche, per via dell'opzione privilegiata per il mutamento morbido). Aveva 'restituito' l'autonomia al *Regnum*, avviato una nuova stagione,

prestigiosa 'tradizione' intellettuale e civile (ostentata perfino nelle sue opere più mature). Rappresentava anche il recupero di una lettura della storia del paese, che maturava la coscienza dei propri ritardi strutturali e restituiva alla politica capacità di visione. Cfr. la testimonianza, raccolta da B. Croce, *I manoscritti dell'Abate Galiani, La Critica*, 1903, pag. 238; la nota, apparsa nella stessa rivista, di Fausto Nicolini, *I manoscritti dell'Abate Galiani*, 1903, pp. 393-394 (dedicata a B. Croce). Cfr. pure B. Nicolini, *Gli scritti galianei di Fausto Nicolini*, negli *Atti del Convegno su Ferdinando Galiani*, Estr., Roma 1975.

²⁹ Cfr. il passaggio in cui Nicolini ricordava "una nazione, qual era la nostra, povera ed avvilita da mani straniere", *La Spagna*, pag. 405.

³⁰ N. Nicolini, op. cit., pp. 403-404. Evidentemente, il testo a cui Nicolini faceva riferimento è *Pietra del Paragone Politico ove si tocca del governo delle Maggiori Monarchie del Universo di Traiano Boccalini All'Illustrissimo et Eminentissimo Principe Il Signore Cardinale delle Vallette Arcivescovo di Tolosa, Parigi MDCCXXVI* (che iniziava significativamente con il par. *Napoletani. Perché siano da spagnoli straordinariamente oppressi e lacerati*), pp. 65-66.

³¹ N. Nicolini, cit., pag. 406.

con un graduale ridimensionamento della feudalità e del potere ecclesiastico³² (pur se nell'ambito di un processo molto 'condizionato' dai pregressi ritardi strutturali³³) e realizzato una più comprensiva politica di crescita civile.

Nel nuovo clima del riformismo carolino era stata riservata una maggiore attenzione all'università e alla cultura, che aveva rappresentato la premessa per un risveglio della vita civile del paese. È il contesto in cui era maturata l'ultima edizione, relativamente più libera, della *Scienza Nuova*³⁴. Giambattista Vico, considerato 'illuministicamente' il padre nobile di una grande tradizione di pensiero ("ingegno sovrano e prima luce di tutta la restaurazione civile d'Europa") – attraverso la 'mediazione' dell'antico maestro Pagano³⁵ – il più avanzato esponente di una stagione culturale e scientifica, per uno spessore speculativo tanto sospetto ai poteri tradizionali³⁶, aveva

³² N. Nicolini, cit., pag. 406.

³³ N. Nicolini, cit., pag. 408.

³⁴ N. Nicolini, cit., pag. 407.

³⁵ "E pur tra' Napoletani, non ostante la funesta vicinanza della corte di Roma, quasi tre secoli di viceregal governo ed il più umiliante spirito feudale, a politici e morali studj rivolse il suo originale ingegno Giambattista Vico, che un nuovo ed intentato sentiero s'aperse. Dovea questo nuovo sole scuoter i gravi lumi degl'Italiani. Ma l'altro torpore in cui per secoli s'erano giacinti, l'astrusa difficile maniera di concepire e di esprimere di questo grand'uomo, quell'effetto non produsse che era da sperare", *Saggi Politici De' Principii, Progressi, e Decadenza delle Società di Francesco Mario Pagano*, edizione seconda corretta e accresciuta, in Napoli, MDCCXCI, vol.I, pag. IX.

³⁶ Nicolini, con il riferimento esplicito all'autocensura, che avrebbe dominato tutte le opere vichiane dal *De Nostris Temporis Studiorum Ratione* (1709) al *De Antiquissima* (1710), al più ponderoso *De Uno* (1720) e alle tre versioni della *Scienza Nuova* (1725, 1730, 1744), riprendeva significativamente l'interpretazione proposta dagli illuministi più radicali, che rielaborarono la tradizione genovesiana del pensatore emarginato, costretto a muoversi sotto traccia dal clima di avversione che circondò il suo impegno scientifico, e, in particolare, la versione di Francesco Lomonaco, che sottolineò l'ostilità del mondo ecclesiastico e la necessità di proteggere il proprio capolavoro. Cfr. F. Lomonaco, *Vichismo e illuminismo in Francesco Lomonaco*, in AA. VV., *La misura dello sguardo. Francesco Lomonaco e il*

potuto godere di una maggiore 'libertà'.

Nicolini, attento conoscitore del suo pensiero 'eversivo' (e della sua fortuna), ricordava che, nell'ultima edizione del suo capolavoro, appariva meno 'guardingo', nel disegnare le linee di una scienza della storia, che voleva essere anche scienza dello sviluppo, ma rimaneva pur sempre condizionato dalle pastoie imposte dall'autocensura, a causa dei vincoli strutturali, imposti al dibattito pubblico³⁷. Nella stagione illuminista, con la sua ermeneutica dei sistemi sociali, era divenuto il punto di riferimento principale di una cultura giuridica, impegnata nella (ri)costruzione di una scienza dell'organizzazione delle istituzioni, che il penalista napoletano reputava fondamentale per gli sviluppi del pensiero giuspubblicistico³⁸.

Nicolini rilanciava un'immagine idealizzata della stagione

pensiero europeo, a cura di F. De Vincenzis, Venosa 2002, pp. 59-80; Id., *Vico, Lomonaco e la tradizione illuministica in Italia*, *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, XIX, 1989, pp. 215-239; F. Lomonaco, *Discorsi letterari e filosofici e altri scritti*, a cura di F. Lomonaco, Napoli 1993.

³⁷ È una versione, che, con maggiore sobrietà, espresse il poligrafo Lorenzo Giustiniani, testimone non sospetto, che citava 'il filosofo Antonio Genovesi', come il principale allievo di Vico (*Memorie storiche degli scrittori legali*, Napoli, 1788, vol. III, pag. 257), e che sembra ormai, ampiamente confermata dai documenti emersi dall'Archivio dell'Inquisizione, che testimoniano l'attenzione ostile delle autorità ecclesiastiche e l'abilità del filosofo nel sottrarre ai suoi oppositori l'argomento dell'eterodossia, che avrebbe aggravato, e non di poco, la sua difficile posizione. Cfr. le ricognizioni di D. Armando, *G. B. Vico, Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2010, vol. III, pp. 1686-1687; I. Nagy, *Vico e il Sant'Uffizio, Información Filosófica*, VIII, 2011, num. 17, pp. 7-25, con tutta la bibliografia richiamata.

³⁸ Sul 'vichismo' di Nicolini, cfr. gli interventi di F. Tessitore, *Tradizione vichiana e storicismo giuridico in Bollettino degli Istituti Giuridici dell'Università di Napoli*, VIII, 1962, 1, pp. 49-66 (ora in *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, III, Roma 1997, pp. 189, ss.); Id., *Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meridionale, Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, VI, 1976, pp. 76-111 (ora in *Contributi*, II, Roma 1995, pp. 333-371); *Vico e la tradizione giuridica italiana*, in AA. VV., *L'educazione giuridica. Profili storici*, Perugia 1979, pp. 386-429.

ferdinandea, ‘dominata’ dell’illuminismo genovesiano (in realtà, generalmente, emarginato dagli ambienti istituzionali), con il ‘coinvolgimento’ del mondo intellettuale e un dibattito pubblico più libero e avanzato (né sollecitato, né gradito, ma, semplicemente, tollerato, e, neanche più di tanto). Ricordava la parziale riforma della giustizia, attuata anche attraverso una leva di magistrati di mentalità più moderna, la progressiva erosione del potere feudale, la nuova sensibilità istituzionale di una monarchia illuminata, che aveva realizzato anche la colonia di San Leucio, in omaggio alla mentalità diffusa dalla nuova cultura europea (riferimento privilegiato dello ‘storico’), senza strappi pericolosi e insidiose scorciatoie rivoluzionarie³⁹.

Naturalmente, si trattava di una lettura assai distante dalla realtà storica, perché funzionale alla ‘costruzione’ del ‘mito’ di una monarchia riformista, da ‘imporre’ ai suoi ultimi discendenti. Nelle sue pagine, il punto di riferimento principale è rappresentato dalla cultura giuspubblicistica, emersa con l’illuminismo europeo, ripreso in nome dei precorriti nazionali, e non, come prodotto di importazione, per sottrarre ai suoi avversari (dichiarati e no) l’argomento della tradizione.

Nella sostanziale riproduzione di tutti i più diffusi *topoi* dell’antispagnolismo è evidente l’accettazione della mentalità illuminista, ma anche un impegno di analisi sociale e progettazione istituzionale, a cui veniva ‘connesso’ il movimento costituzionale⁴⁰. Diventava la cifra più autentica della contrapposizione tra antico e moderno, individuando esplicitamente nella rivoluzione francese (“diè nuovo movimento agl’intelletti”) lo *start up* della nuova storia europea, che aveva condizionato positivamente anche la realtà della provincia italiana.

Grazie al tutoraggio della Spagna (un mero pretesto storiografico, come la rievocazione dell’appartenenza del mondo meridionale alla sua sfera di influenza), il

³⁹ N. Nicolini, cit., pag. 409.

⁴⁰ N. Nicolini, cit., pp. 410-411.

costituzionalismo diventava un prodotto ‘nazionale’ (“un compenso di antiche offese ed un esempio di famiglia”). Veniva sganciato dall’identificazione con il giacobinismo (pubblicamente delegittimato, come velleitario per l’illusione pericolosa del mutamento globale e delle sue aspirazioni palingenetiche, a vantaggio di un esperimento più ‘civile’). Liberato dall’insidia dello ‘spettro’ rivoluzionario (un rischio, disinnescato – ‘suggeriva’ astutamente Nicolini – proprio, per ‘merito’ dell’iniziativa moderata), presentava le ‘garanzie’ supplementari, offerte dal più rassicurante ‘continuismo’⁴¹.

Nicolini sottolineava il vantaggio competitivo del ‘nuovo’ costituzionalismo liberale, decorosamente garantista, parsimoniosamente misurato nelle pretese, rispettoso dei valori complessivi del ‘sistema’. Era modellato sull’esperimento spagnolo, per assicurare stabilità alle riforme del decennio, contro i colpi di coda dell’*ancien regime*, sancire un definitivo punto di svolta, utile anche alla monarchia (percepita e ‘presentata’ – in nome della reciproca diffidenza – come autentica ‘controparte’). Garantiva il preventivo assorbimento delle insorgenze rivoluzionarie e il vantaggio supplementare di una stabilità istituzionale ‘concordata’, e non soltanto, ‘presidiata’⁴².

Metteva l’accento sugli elementi unificanti e sui valori condivisi, come l’avversione al governo arbitrario, in tutte le sue forme (e, perciò, non solo all’assolutismo, ma anche alla sua eredità), e l’edificazione di un sistema completo di garanzie. Non intendeva naturalmente ‘abbandonare’ il mutamento sociale, e neppure, rinviarlo *sine die*. Rinunciava soltanto a dichiararlo, per ragioni pragmatiche contingenti, in nome di una realistica ‘ponderazione’ degli elementi pre-giuridici degli ordinamenti. Con i suoi collaudati meccanismi di mitigazione, serviva a scongiurare lo scontro tra interessi antagonisti, che rischiava di mettere in discussione l’accettazione del costituzionalismo,

⁴¹ N. Nicolini, cit., pag. 411.

⁴² N. Nicolini, cit., pag. 410.

come sistema di regole, e soprattutto, minimo comune denominatore⁴³.

Si spiega così la necessità di ridurre l'ampiezza delle 'promesse' – anche, attraverso l'adozione di un linguaggio estremamente misurato – e di attenuare le ambizioni interventiste. Accantonava gli argomenti divisivi della politica sociale, per amplificare il momento garantista (strutturale, e non soltanto simbolico), in vista delle maggiori opportunità, offerte, in termini di praticabilità politica, da un'iniziativa, accettata e sostenuta anche dalla monarchia e dagli altri poteri. Metteva l'accento sul rinsaldamento istituzionale del sistema, attraverso l'estensione del consenso intorno alle istituzioni, che crea-va le premesse per un dibattito pubblico e una maturazione progressiva dei nuovi attori sociali.

Nelle sue pagine, le ragioni dell'attivazione della transizione, prevalevano decisamente sulle esigenze della moderazione, mancava il richiamo ai valori tradizionali. La giustificazione del costituzionalismo veniva costruita illuministicamente, proprio in nome delle ragioni di opposizione ad un passato, che consentiva di sovvertire (con l'ausilio di una tradizione riformista, 'inaugurata' proprio dalla monarchia borbonica). 'Celebrava' una costituzione, figlia dell'*evoluzione*, e non della rivoluzione, 'filtrata', attraverso un modello più adatto, rispetto al disegno centralista francese, divenuta elemento decisivo del cambiamento (ma non il suo risultato ultimo), che 'inglobava' l'istanza 'evoluzionista'⁴⁴.

⁴³ Nell'iniziativa di Nicolini non si esprimeva una concezione antagonista al costituzionalismo democratico più avanzato, ma soltanto un espediente per accreditare nel sistema (e, attraverso il sistema) l'opzione costituzionale, enfatizzarne e istituzionalizzarne i valori e i contenuti anti-assolutisti, creando le premesse perché si arricchissero successivamente di significati nuovi, impliciti nella tradizione costituzionale, costruita attraverso la costituzione, e coerenti con le ragioni del suo radicamento e del suo sviluppo, coincidente con lo sviluppo del sistema stesso.

⁴⁴ Molto diplomatico, il 'silenzio' sulle architetture istituzionali, all'interno di un intervento, prudentemente calibrato sulla logica dell'adesione agli

Rifletteva il concreto protagonismo di un approccio distante dall'accademismo velleitario e dalle insidie dell'utopismo, in nome del primato di una progettazione istituzionale più aderente alla realtà (l'importanza accordata alla ricostruzione storica diventa un elemento essenziale di arricchimento della consapevolezza politica dei protagonisti di un movimento, che doveva essere messo in guardia dai suoi stessi eventuali eccessi). Doveva rappresentare un'inezione di realismo, istruita sulle precondizioni sociali degli ordinamenti e delle istituzioni, attenta alle compatibilità politiche⁴⁵ (esigenza, che il precedente spagnolo risolveva opportunamente, offrendo la sponda ad una prospettiva istituzionale e non 'movimentista'). Era un'opzione, dettata, non certo da mancanza di consapevolezza e/o apertura di orizzonti, ma, piuttosto, dalla necessità di non compromettere un'esperienza costituzionale, circondata da una diffusa atmosfera di avversione negli ambienti di corte⁴⁶.

La connessione tra sistemi sociali e sistemi costituzionali era esplicitamente richiamata come antidoto, rispetto alle fughe in avanti di un costituzionalismo velleitario, che avrebbe prodotto crisi di rigetto in un paese, in cui il processo riformatore poteva

eventi, piuttosto che sulle solenni petizioni di principio, che, in realtà, 'sottintendeva' non solo l'archiviazione definitiva dell'*ancien regime* ed il passaggio alla monarchia costituzionale, ma anche l'approvazione della procedura parlamentare, rispetto all'anti-modello ottoriano; l'istituzionalizzazione delle garanzie, a tutela della libertà di stampa, considerata la premessa per la crescita progressiva di un'opinione pubblica favorevole alle riforme; la rimodulazione dell'organizzazione processuale in senso liberale; oltre che, come si è detto, l'approccio gradualista, rivolto anche al futuro ed alla successiva lettura della nuova carta costituzionale.

⁴⁵ "In Napoli vi sarà forse più bisogno di freno, che di sprone, onde il soverchio amore della novità non ci spinga oltre i limiti che ci siamo volontariamente pre-scritti", N. Nicolini, *Varietà*, cit., pag. 35.

⁴⁶ "Questa osservazione è importantissima, e non isfuggerà alla saviezza del Parlamento...la quale c'impone con pari efficacia il seguire una via alquanto divergente da quella che potrà forse convenire agli spagnoli", N. Nicolini, op. cit., pag. 33.

dirsi compiuto⁴⁷. Serviva ad attivare la transizione costituzionale e non ad allontanarla, attraverso un indirizzo politico obbligato ad adattarsi alla realtà, senza inseguire illusorie scorciatoie rivoluzionarie. Non si proponeva di circoscrivere l'impatto della domanda sociale, per contenerla. Si preoccupava di utilizzarla a vantaggio dell'evoluzione della monarchia, in senso costituzionale, aperto alle sue potenzialità espansive.

La profondità delle divisioni sociali è un motivo che riecheggia le pagine di Cuoco (insieme avevano riattivato l'Accademia Pontaniana) e la sua lezione sui limiti dell'astrattismo rivoluzionario. L'aderenza dei modelli istituzionali alla realtà economica e sociale dei paesi era un elemento essenziale per realizzare il superamento dell'assolutismo senza sconvolgere il tessuto sociale, con la garanzia di un costituzionalismo moderato, abilmente presentato come moderatore, garante della stabilità istituzionale, contro gli antagonismi.

Si muoveva nella stessa direzione, la 'preoccupazione' di 'ufficializzare' i limiti invalicabili di un processo di 'crescita' delle istituzioni, assestato nella tradizione moderata (in cui, allontanato il rischio delle divisioni sociali, avrebbe potuto riconoscersi tutto il paese e superare le sue debolezze strutturali). Delocalizzava, prudentemente, le riforme strutturali, nella Spagna ancora pre-moderna⁴⁸, con tradizioni statali assai più risalenti, socialmente più coesa e politicamente più solida⁴⁹ (diversamente da un paese, assai più debole, con una recente autonomia politica⁵⁰, lacerato dalle tensioni rivoluzionarie e dai connessi contraccolpi istituzionali⁵¹).

⁴⁷ "Di fatti, l'abolizione de' privilegi, la divisione delle terre demaniali, la riforma de' codici, l'incamerazione di una parte dei beni ecclesiastici, e soprattutto l'interna amministrazione sono già tutte cose eseguite o riordinate tra noi", cit., pag. 33.

⁴⁸ N. Nicolini, *cit.*, pag. 32.

⁴⁹ N. Nicolini, *cit.*, pag. 33.

⁵⁰ N. Nicolini, *cit.*, pag. 34.

⁵¹ N. Nicolini, *cit.*, pag. 34.

Chiedeva intanto lo smantellamento delle vecchie strutture assolutiste e dell'apparato repressivo dell'amministrazione della giustizia, e, più in generale, dello stato, restituendo margini di autonomia decisionale alla 'provincia', in linea con i dettami della tradizione riformista. Ribadiva le ragioni pragmatiche del mutamento graduale, obbligato dalle circostanze politiche ad un atteggiamento responsabilmente 'progressivo'⁵². Riproponeva una lettura laica e anti-feudale delle riforme del decennio, che, al di là delle ritualistiche dichiarazioni di prammatica, sembrava muoversi nella logica dell'obiettivo, piuttosto che del consuntivo, e insistere su un orizzonte, più che su un risultato definitivo, con il recupero di un modello di governo, che 'richiedeva' sviluppo nella continuità⁵³.

Nicolini riteneva che, attraverso l'adozione del costituzionalismo temperato, si sarebbe 'consolidato', magari con effetti 'differiti', il risultato della supremazia del Parlamento, il principio della separazione dei poteri, il primato del legislativo sull'esecutivo, la codificazione del principio di legalità. Rappresentava la premessa per la protezione dei diritti fondamentali di libertà, per la successiva costituzionalizzazione delle leggi, e di tutta la struttura istituzionale, attraverso gli

⁵² N. Nicolini, op. cit., pp. 35-36.

⁵³ Naturalmente, sul ragionevole riconoscimento della necessità di ridimensionare la misura delle attese politiche, rispetto alle potenzialità dell'esperimento costituzionale (giustificato, non in ragione della sua adesione ai valori tradizionali del paese, ma attraverso la 'contemplazione' e la 'comprensione' degli effetti dilazionati di un processo complessivo), pesava anche la necessità di disinnescare gli inconvenienti connessi all'approccio ideologico, e di evitare il rischio di sottostimarne la portata, giudicata troppo ridotta, rispetto al carico di suggestioni esercitato dalla mitologia rivoluzionaria, politicamente controproducente, per concentrarsi più produttivamente sulla novità – rappresentata, non soltanto, nelle fonti di diritto e di legittimazione – che caratterizzava la nascita di un nuovo modello di stato, in grado di condizionare l'organizzazione e la cultura dei pubblici poteri (e la stessa, pragmatica, cultura dei giuristi), che doveva essere apprezzato in tutte le sue applicazioni dirompenti, al di là dei dibattiti astratti sul migliore costituzionalismo desiderabile.

strumenti necessari per irreggimentare un apparato pubblico autoritario e la sua azione, tradizionalmente, repressiva⁵⁴. Determinava anche un maggiore ‘coinvolgimento’ delle autonomie locali nella ‘definizione’ dell’indirizzo politico, destinato a ‘rivoluzionare’ i rapporti tradizionali tra centro e periferia. Era l’operazione disattesa nel decennio, che veniva considerata dal gruppo raccolto intorno alla *Minerva*, un ulteriore strumento per l’apertura ‘liberale’ del ‘sistema’⁵⁵, oltre

⁵⁴ Cfr. gli articoli, significativamente intitolati *Legislazione costituzionale. Della libertà individuale (Minerva Napoletana, 1820, vol. I, pp. 62-69; pp. 106-112; pp. 155-161)*, non firmati – che, avevo erroneamente attribuito a Nicolini, ma, in realtà, sono di Liberatore – che sottolineano ripetutamente il significato garantista e liberale delle prescrizioni costituzionali in materia di tutela della libertà personale, l’obbligo di mandato scritto del giudice, in caso di arresto (pag. 65), e, nelle ipotesi di flagranza di reato, la prescrizione di una relazione motivata e circostanziata che giustifichi il provvedimento (pag. 69), il rigoroso contenimento delle attribuzioni della polizia (“una buona polizia, se pur possa avere questa istituzione il carattere di bontà, non dovrebbe che servire di fiaccola alla giustizia ordinaria, e nelle tenebre indicarle il cammino”, pag. 109), tenuta al rigoroso rispetto dei diritti fondamentali delle persone (“non dev’esser armata dal dritto di arrestar le persone, e non può essere affidata senza pericolo ad un corpo speciale, che di sua natura tende ad invadere il potere, a distruggere la franchigia individuale, ed a soffogar la libertà”, pag. 110), il divieto di custodia in carcere, in presenza di malleveria e l’obbligo di separare i detenuti che il giudice ordinasse di ‘tenere senza comunicazione, ma in nessun caso in carceri sotterranee e malsane’, sollecitando il Parlamento ad introdurre ulteriori modifiche che ne dilatassero il significato garantista (“sarebbe stato desiderevole, che niuna eccezione avesse potuto stabilirsi per evitar la prigionia mediante cauzione; e che nella legge, e non nel Giudice, risiedesse la facoltà di sottoporre i detenuti al segreto. Il Parlamento potrà modificar questi articoli, a vantaggio dell’umanità, mettendo di accordo le idee liberali sinora sviluppate col bene della giustizia”, pag. 161).

⁵⁵ Cfr. l’articolo, non firmato, ma certo, indicativo dello ‘spirito’ della ‘redazione’, intitolato *Delle modifiche allo Statuto (Minerva Napolitana, 1820, vol. I, pag. 307)*, in cui si sottolineava l’importanza di “una Costituzione di fatto, e non di quelle nominali”, e soprattutto, il significato strutturale degli argini istituzionali (“tali sono il veto sospensivo e non assoluto del Re, la *deputazione permanente*, la *unicità della rappresentanza*, le *deputazioni provinciali*, e tutte le altre che affortificano il potere legislativo

che un'opportunità decisiva per la 'liberazione' delle risorse del territorio⁵⁶.

Nelle sue pagine, il dibattito sulla costituzione ideale è sacrificato alle ragioni più pesanti della costituzione possibile, aggirando sia il problema della nazionalità (risolto con il richiamo dell'appartenenza del regno all'orbita politica spagnola), sia il tema del potere costituente. Nel rilancio della costituzione gaditana non è sottinteso un atteggiamento rinunciatario. È soltanto un espediente per accreditare una strategia movimentista, sottraendo ai suoi avversari lo spettro giacobino, mettendo al sicuro una costituzione, sganciata dalle sue ascendenze rivoluzionarie.

L'esperienza costituzionale è percepita come elemento di rilegittimazione delle istituzioni, punto di partenza, e non di arrivo, nell'ambito di una prospettiva, che non appare inchiodata

contro ogni attentato d'una forza dispotica", pag. 308).

⁵⁶ Nicolini si mostrava consapevole della profonda impronta, lasciata dall'eredità assolutista – 'sedimentata', nei settori nevralgici dell'amministrazione – anche sulla 'psicologia' dominante degli attori istituzionali, e della necessità di offrire al potere giudiziario, impegnato nella 'vigilanza' garantista, gli strumenti istituzionali più idonei alla correzione costante delle prassi abusive, che sarebbero eventualmente so-pravvissute anche all'emanazione del dettato costituzionale, nella coscienza che il cittadino avrebbe dovuto essere tutelato, non soltanto dagli abusi dell'esecutivo, ma anche dalle prevaricazioni di apparato. Cfr. la 'richiesta' di un 'contenimento' dei poteri degli Intendenti ("crescono i pericoli quando l'alta polizia si confida agl'Intendenti delle province. Essi son troppo potenti per soffogar qualunque reclamo; son troppo abituati ad un metodo pronto e deciso, per non adoperarlo nel modo istesso sul destino de' cittadini; essi non possono conoscere regole fisse, perché devono agire dietro le vedute del loro spirito e la varietà delle circostanze; essi finalmente non avendo né giudici, né sorveglianti, e collocati al centro di tutti gl'intrighi sono esposti all'influenza di una folla d'interessi, e di passioni straniere, anche subalterne. Ma perché si è voluto con questo mezzo avvilito la qualità d'Intendente, di questo tutore de' comuni ? E perché si è dato anche ad essi la facoltà di arrestare ? In Francia gli agenti amministrativi anche sotto il dispotismo imperiale in niun caso potevano ordinare l'imprigionamento di un individuo senza esporsi ad una informazione, ed a pene personali", cit., pag. 111.

ad una lettura filologica delle sue formulazioni moderate. Mentre l'adozione di una genealogia del costituzionalismo nazionale, che attingeva alla storia borbonica consente di recuperare autonomia, legittimità, radicamento. Aveva la funzione rassicurante di un processo germinato dalla tradizione, che intendeva salvare lo sviluppo delle istituzioni (e delle codificazioni) del decennio, rivitalizzate dalla costituzione.

Non si trattava di celebrare un modello compiuto e di sancirne l'intangibilità, ma di attivare un processo autorizzato e giustificato da un precedente, che ne confermava l'ineluttabilità. Offriva maggiori garanzie di affidabilità per un processo di negoziazione costituzionale, concordato attraverso il reciproco riconoscimento tra la monarchia ed i nuovi soggetti sociali emergenti.

Nicolini parlava di costituzione nel senso istituzionale, ma anche, in termini politico-sociali, premiando alcune caratteristiche, e soprattutto, alcuni obiettivi, solo per non compromettere un patrimonio, un processo complessivo di emancipazione e di liberazione della società, senza escludere un arricchimento dei suoi significati più civili, in presenza di contingenze migliori, in linea con un approccio storicista piuttosto avanzato.

È la stessa ragione che gli suggerì di intervenire direttamente nei lavori parlamentari, non solo come *opinion leader* di una cultura giuridica impegnata, ma, nella sua veste di *Procuratore Generale* (e non soltanto, attraverso interventi, più o meno anonimi, apparsi sulla stampa), nell'ufficialità delle sue funzioni e nella sede istituzionale, preposta al dibattito e all'elaborazione costituzionale⁵⁷. Nel rendere omaggio alla *Nazione rigenerata*,

⁵⁷ Cfr. il verbale dell'adunanza XX, del 6 novembre 1820 ("Dal ministro di grazia e giustizia vengono introdotte le due deputazioni della Corte suprema di giustizia e della Gran Corte criminale di Napoli. Il procuratore generale, signor Nicolini, legge per la Corte Suprema, il seguente indirizzo: "L'augusto Senato de' rappresentanti di una nazione è sempre per se stesso maestoso ed imponente; ma il primo Consesso che una nazione rigenerata si ha eletto, quello che stabilisce le fondamenta del nuovo riordinamento politico, ha

al 'risorto' *Senato*, inseriva un riferimento, estremamente significativo, alla *sovranità del popolo*, ed alla determinanza del suo potere costituente. Attribuiva pubblicamente all'Assemblea, il valore aggiunto del sostegno 'dichiarato' di tutta la magistratura napoletana, in nome delle sue (rivendicate) tradizioni *costituzionali, anteriori alla Costituzione*, in cui non è difficile intravedere l'eredità politica e scientifica dell'*Eforato* di Pagano e di Cuoco⁵⁸.

Nel suo intervento (di grande significato simbolico perché interpretava i sentimenti di un ordine giudiziario, che doveva considerarsi un elemento di stabilizzazione sociale), reclamava l'effetto di 'irradiazione' della costituzione stessa sulle leggi ordinarie, e, più in generale, su tutti i settori dell'ordinamento giuridico⁵⁹, in virtù del radicale mutamento della gerarchia delle

funzioni troppo più grandi delle ordinarie per non richiamare a sé tutta l'attenzione, tutta la cooperazione, tutto il rispetto de' cittadini. Se però la sovranità del popolo, così esercitata, eleva la Nazione al di sopra di se stessa, la magistratura specialmente ne riceve il lustro maggiore per la sua indipendenza, che la Costituzione proclama. Noi perciò, e come cittadini e come magistrati, dobbiamo a voi l'omaggio della riconoscenza ed il voto di risultamenti gloriosi e immortali", *Diario del Parlamento nazionale delle Due Sicilie negli anni 1820 e 1821, illustrato dagli atti e documenti di maggiore importanza relativi a quelle discussioni*, a cura di C. Colletta, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1864, pag. 142). L'intervento, 'nella sala delle adunanze', opportunamente solennizzato, aveva evidentemente lo scopo di consolidare (e non solo agli occhi della pubblica opinione) il fondamento 'legale' della scelta costituzionale e l'affidabilità sociale dell'operazione, sostenuta dai principali attori istituzionali e dal vertice gerarchico delle magistrature più qualificate e responsabili della capitale. Cfr. N. Vescio, *Nicola Nicolini e la Costituzione del 1820*, *Archivio Giuridico*, 2015, pp. 71-72; S. Vinci, *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 245-246.

⁵⁸ Cfr. il saggio documentato di A. Lo Calzo, *Protosistemi di giustizia costituzionale della Repubblica Napoletana del 1799*, *Historia Constitucional*, 14, 2013, che ricostruisce compiutamente tutto il dibattito, e la bibliografia ivi richiamata.

⁵⁹ "Già dal momento in cui la volontà universale vi ha qui riuniti, la fiamma che anima i vostri petti si è comunicata all'Ordine giudiziario: ei già risente la sua libertà, la sua forza, la sua dignità. Che sarà quando avremo leggi nuove,

fonti di diritto. Documentava anche il grado di compattezza dell'organizzazione giudiziaria nell'approvazione del processo (e non soltanto del *dettato*) costituzionale, come dimostrava il successivo 'indirizzo', letto da Pasquale Liberatore, nella stessa assemblea⁶⁰.

fondate su' veri principii di pubblica utilità, degne di voi, e derivate da una Costituzione che del Re e del popolo non fa che una famiglia ? In questa unione sta la nostra forza; nella elezione che il popolo ha fatto di voi sta il monumento di un forte ed unanime volere, rischiarato dalla conoscenza de' veri comuni interessi; nella vostra saviezza sta la garanzia delle nostre speranze. Quanti sentimenti dunque nelle anime veramente cittadine non desta oggi il vostro Consesso, e per ciò che l'accompagna, e per l'avvenire che prepara ? Noi, partecipi di essi, con quella vivacità che conviene ad un Corpo che, presedendo tutti i Corpi giudiziari, era il solo che poteva dirsi costituzionale prima della Costituzione, non possiamo trattenerci di venirgli a manifestare al Parlamento. Accoglieteli, o signori, come un tributo di rispetto e come un pegno di felicitazione per tutto ciò che la forza della Costituzione, la saviezza delle vostre deliberazioni, e le vostre virtù individuali promettono alla Nazione", *Diario*, cit., pag. 142.

⁶⁰ "Signori Deputati! I suffragi della Nazione vi hanno prescelti all'onorata missione di rappresentar la volontà generale intorno ai più gravi interessi della Patria: e voi, caldi di zelo e di energia, consacrate alle luminose questioni, che vi si presentano, il vostro sapere e la vostra applicazione. Intanto tutte le classi de' cittadini sono intente alle vostre discussioni, dalle quali si aspettano leggi ed istituzioni atte a fondare la comune prosperità su quell'ordine politico che a tutti è caro e che l'esperienza ha insegnato esser, più d'ogni altro, conforme alla presente condizione de' popoli civilizzati, cioè sulla Monarchia costituzionale. A noi soprattutto si appartiene di prestare una profonda attenzione ai vostri atti legislativi e di discernere i principii e le mire da cui saranno dettati. Chi non sa che il sistema delle giurisdizioni penali è intimamente connesso colla Costituzione politica, poiché alle stesse incombe d'impedir gli abusi, di reprimere gli attentati e di preservare inviolati tutti i presidii della libertà pubblica e individuale ? Or, se la natura delle nostre funzioni (di cui ci ha onorato l'ottimo de' Re) ci suggerisce pensieri e sentimenti che hanno una più vicina relazione colle importanti vostre cure, con voi non dobbiamo tenerci in silenzio. Non v'incresca dunque di accogliere il nostro plauso ed i nostri impazienti desideri di veder per opera vostra ricca la Patria di una saggia e ben accordata legislazione. E principalmente accogliete i nostri voti di poterci noi stessi elevare nell'amministrazione della giustizia sino all'altezza delle nuove istituzioni,

Nella presa di posizione, veniva sottolineato che la costituzione era, e doveva essere letta, non come conferma e sviluppo della legislazione precedente, ma come un elemento rivoluzionario per il diritto penale e la sua impalcatura, considerato incompatibile con il nuovo ordine. Diventava obbligatorio ripensarne le categorie logico-razionali e gli strumenti, ma anche ridefinire i fondamenti giuridici del sistema, a partire dal principio che il legislatore non potesse più considerarsi arbitro indiscusso delle sue scelte di politica del diritto.

Emergeva la coscienza che l'avvenire del diritto (penale) – nella consapevolezza della centralità del tema, che sarebbe divenuto, in misura crescente, elemento qualificante dell'attività di governo – fosse legato alla saldatura delle sue norme con lo statuto costituzionale. Rappresentava la premessa per la definizione di un modello, centrato sul primato delle leggi, coerente, per ispirazione, con il nuovo ordine (e sulla responsabile 'direzione' del giudice, leale al nuovo assetto istituzionale), contrapposto al dominio dell'esecutivo e dell'apparato di polizia⁶¹.

Nella scelta politica del vertice delle magistrature, era presupposta la 'scontata' adesione delle nuove 'leve', ma anche della scienza giuridica e dell'interprete. Decisivo, il richiamo agli obblighi di coerenza del legislatore, nei confronti del nuovo statuto costituzionale, essenziale, rispetto alla riscrittura del diritto penale. Era considerato un vincolo permanente (e non soltanto un problema di adattamento del pensiero giuridico al bisogno di legalità), funzionale alla rilegittimazione del sistema pubblico complessivo, in termini di conformità alla Costituzione

di poter divenire gli efficaci custodi e vindici de' preziosi diritti de' nostri concittadini, e di poter comparire non indegni del titolo di magistrati costituzionali", *Diario*, cit., pp. 142-143.

⁶¹ "Ella sola poteva essere il compimento della civiltà delle due Sicilie; ella la norma di tutta la legislazione; la sola costituzione poteva escludere ogni nuovo capriccio, ogni infedeltà, ogni ritorno all'antica barbarie", N. Nicolini, *La Spagna*, cit., pag. 410.

(‘pretesa’, sia per il diritto civile, che, per il diritto penale). Di grande rilievo, la percezione dell’urgenza di dover concorrere all’esigenza primaria di effettività (non soltanto, alla più civile dimensione ‘virtuale’, del diritto ‘codificato’), oltre una concezione meramente accademica della codificazione e alla ritualistica celebrazione della sua autosufficienza e del suo mito⁶².

Nell’intervento, che si accompagnava, ‘prevedibilmente’, all’azione di ‘fiancheggiamento’ della rivista, nella ‘campagna’ per l’evoluzione del diritto e del processo penale, che fu uno dei *leitmotiv* delle sue stesse pagine (oltre che, significativamente, del dibattito parlamentare), esistono le chiavi di lettura per comprendere l’ideologia di un giurista, che, successivamente, avrebbe ‘collaborato’ con la politica del giovane Ferdinando II, nel tentativo di ‘modernizzare’ le istituzioni del Regno.

Dalla cattedra si sarebbe impegnato per creare (con le cautele suggerite dalle circostanze), una nuova coscienza giuridica anti-assolutista, e per ‘rievocare’ una tradizione scientifica di ‘riformatori’⁶³, più che di riforme (in realtà, spesso auspicate, raramente tentate, e talvolta, ‘strappate’ al potere). Era, probabilmente, in linea più con le sue aspirazioni, che con l’esperienza storica, ma certo, veniva ‘ricostruita’ anche con attenzione alle urgenze del presente.

⁶² Del resto, già nel programma della *Minerva*, certamente condiviso da Nicolini, che diede la sua disponibilità a partecipare ai lavori di una commissione impegnata nella revisione del codice penale, veniva esplicitamente sottolineato che “i codici attuali non sono più in armonia colle nostre politiche istituzioni, ed hanno mestieri di emende, e di riforme” (*Minerva Napolitana*, vol. I, n. 1, pag. 5).

⁶³ Cfr. il riferimento, compiuto, proprio in occasione della sua prolusione per l’inaugurazione della cattedra di diritto penale, al “dotto politico che per la prima volta io vi ammirai (Pagano)”, *Dell’indole e del corso del diritto penale* (Pronunziato nella gran sala de’ concorsi della regia università degli studi, nel dì 1° di dicembre 1831, per la riapertura della cattedra di diritto penale), *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne’ discorsi ed in altri scritti legali* di N. Nicolini, Napoli 1857, pp. 6-7.